



seduta del
19/12/2016
delibera
1581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 93 LEGISLATURA N. X

PR/BO/APL Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio)"

O NC

Prot. Segr. 1700

Lunedì 19 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:REGOLAMENTO REGIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Turismo, commercio e tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio)", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta regionale
(Fabrizio Costa)

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale.

La legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio), all'art. 2, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per la sua attuazione.

La disciplina di dettaglio per il commercio su aree pubbliche è stata adottata con il regolamento n. 4 del 27 giugno 2011, successivamente abrogato dal regolamento regionale n. 8 del 4 dicembre 2015, ora vigente, che lo ha sostituito in conformità alle modificazioni nel frattempo intervenute a livello di normativa statale ed europea; con il regolamento regionale n. 1 del 2 marzo 2015 è stata adottata la disciplina di dettaglio concernente le attività di commercio in sede fissa.

La proposta di regolamento allegata interviene nel testo dei due regolamenti suddetti, allo scopo di adeguarli alla più recente evoluzione normativa che ha investito il settore del commercio.

In particolare, le modifiche al regolamento 1/2015 riguardano le medie strutture di vendita, prevedendo solo due tipologie al posto delle attuali tre per allinearsi sia a quanto deciso da tutte le Regioni sia al lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi autorizzatori in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della l. 124/2015 e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 126/2016. Analogamente, le modifiche relative al regolamento 8/2015 sono dettate da esigenze di semplificazione, in linea con le disposizioni approvate nelle altre Regioni e Province autonome.

Sulla bozza di regolamento si è tenuta, in data 18 ottobre 2016, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Sul testo si sono espressi:

- il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) con il parere n. 56/2016 . Il Cal ha espresso parere favorevole subordinando all'accoglimento del seguente emendamento:
 - 1. La Tabella 6 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

"Tabella 6 (articolo 22, comma 1)

Medie strutture individuate come MS1:

1 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

Medie strutture individuate come MS2:

2,0 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

- La Commissione consiliare competente con il parere n. 48/2016 ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

1. La Tabella 6 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 6 (articolo 22, comma 1)

Medie strutture individuate come MS1:

1,0 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

Medie strutture individuate come MS2:

1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

Inserire nel capo II della proposta di regolamento il seguente articolo 2 ter (*Modifica dell'art. 12*)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.

Dal punto di vista tecnico si ritengono accoglibili gli emendamenti proposti .

La modifica della tabella 6 è una conseguenza delle modifiche apportate nelle altre tabelle e quindi è in linea con il principio fissato dalla giunta regionale di solo due tipologie di medie strutture di vendita. Si accoglie la proposta della commissione per i metri quadrati di parcheggi.

L'emendamento proposto di inserire l'articolo 2 ter è necessario per consentire all'operatore di avere il trasferimento in uno dei titoli abilitativi in suo possesso delle presenze maturate in precedenza, qualora ottiene una nuova autorizzazione a seguito dell'emanazione dei bandi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

emanati dai Comuni per le concessioni in scadenza in base alla tempistica di cui all'intesa del 5 luglio 2012, presenze che altrimenti andrebbero perse.

Il Dirigente della PF
Attività normativa

(Paolo Costanzi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della PF

(Simona Teoldi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO,
CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27-Testo unico in materia di commercio)".

Capo I
Modifica del r.r. 1/2015

Art. 1
(Sostituzione della Tabella 3)

1. La Tabella 3 allegata al regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:

"Tabella 3 (articolo 21, comma 1)

- | |
|---|
| 1. MS1 superficie di vendita fino a 1500 mq |
| 2. MS2 superficie di vendita fino a 2500 mq |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Sostituzione della Tabella 4)

1. La Tabella 4 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 4 (articolo 21, comma 3)

1. Nei Comuni fino a 10.000 abitanti sono localizzabili le medie strutture di vendita individuate come MS1;
2. Nei Comuni superiori a 10.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia sono localizzabili le medie strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale, individuate come MS1 e MS2.

Art. 2 bis
(Sostituzione della Tabella 6)

1. La Tabella 6 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 6 (articolo 22, comma 1)

Medie strutture individuate come MS1:

1,0 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

Medie strutture individuate come MS2:

1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capo II
Modifica del r.r. 8/2015

Art. 2 ter
(modifica dell'art. 12)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è aggiunto il seguente:

"5 bis. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.

Art. 3
(Modifica dell'art. 14)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), sono soppresse le parole: "e sommata a quella dell'eventuale dante causa".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente:
"e) in caso di ulteriore parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese nella sezione relativa alle aree pubbliche;".

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del r.r. 8/2015 è abrogata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4
(Modifica dell'art. 15)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente:
"d) a parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese su aree pubbliche;".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 8/2015 è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il Comune può integrare i criteri di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5
(Modifica dell'art. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del r.r. 8/2015 sono soppresse le parole: “, lettere a), b), c), d) ed e)”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del r.r. 8/2015 sono soppresse le parole: “, lettere a), c), d) ed e), di questo regolamento”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nella fattispecie di cui al comma 2, il punteggio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è assegnato in modo proporzionale, per un massimo del 40 per cento, agli operatori che hanno partecipato alla spunta giornaliera concretizzatasi in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando.”

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
(Modifica dell'art. 17)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente:
"a) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua;"
2. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 8/2015 sono abrogate.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il Comune può integrare i criteri indicati al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Modifica dell'art. 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 8/2015 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) numero del posteggio."

Q



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8
(Modifica dell'art. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del r.r. 8/2015 dopo le parole: "sospensione dell'attività medesima per un periodo" sono inserite le parole: "non inferiore a un mese".

W